

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI E RELATIVO
MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'ASL DI TERAMO.

N. GARA SIMOG 7215398

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della procedura è la **fornitura, suddivisa in 4 (quattro) lotti ad aggiudicazione distinta e separata, di pompe infusionali complete di sistemi di alloggiamento, pompe per nutrizione enterale, sistemi per nutrizione enterale a gravità e acquisto dei relativi materiali di consumo, secondo quanto meglio descritto negli atti di gara. Potranno essere formulate offerte per uno o più lotti in gara.**

La fornitura dovrà essere svolta con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale, nel disciplinare, nell'offerta presentata dall'impresa e nel rispetto delle norme contrattuali e della normativa generale di riferimento.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA FORNITURA, RINNOVO, PROROGA E IMPORTO

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo della presente procedura di gara riferito alla sua durata di anni 5 (cinque) e alle opzioni di seguito descritte è stimato in € 4.781.525,00 I.V.A. esclusa, così ripartito:

- a) valore complessivo a base d'asta (durata quinquennale) € 2.686.250,00 I.V.A. esclusa;
- b) opzione di rinnovo biennale € 1.074.500,00 I.V.A. esclusa;
- c) opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di mesi 6 (sei) ovvero per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura: € 268.625,00 I.V.A. esclusa;
- d) opzione di estensione ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni, per sopravvenute esigenze e secondo necessità: € 752.150,00 I.V.A. esclusa.

Su tale valore complessivo, comprensivo degli importi di cui alle voci a), b), c) e d), sarà pertanto quantificato l'importo del contributo da corrispondere all'ANAC, ovviamente per singolo lotto di partecipazione.

L'importo a base d'appalto soggetto a ribasso, riferito alla durata quinquennale del contratto, è dunque pari ad € 2.686.250,00 IVA esclusa.

L'importo posto a base d'appalto per ciascun lotto di fornitura è rilevante:

- ai fini dell'ammissione alla procedura aperta non essendo ammesse offerte economiche pari o superiori a tale valore;
- ai fini della determinazione del valore della cauzione provvisoria.

Si rappresenta che tutte le informazioni di dettaglio relative ai n. 4 (quattro) lotti in cui è suddivisa la gara sono riportate nell' "Allegato tecnico".

La ASL di Teramo, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si riserva, ricorrendone i presupposti, di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 3 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante l'esecuzione del contratto, i contraenti introducano in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità di quelli offerti (anche a seguito di modifiche normative), dovranno proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda, fornendo a tal fine la necessaria documentazione. L'Azienda avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Nel caso in cui la sostituzione sia accettata e/o richiesta dall'Azienda, le imprese dovranno fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.

ARTICOLO 4 AMPLIAMENTO DELLA GAMMA

Qualora durante l'esecuzione del contratto, i contraenti introducano in commercio nuovi dispositivi i quali costituiscano ampliamento della gamma disponibile al momento della formulazione dell'offerta, potranno comunicare all'azienda, con cadenza annuale, i nuovi codici dei prodotti disponibili in aggiunta quelli esistenti, segnalando la disponibilità a fornire quest'ultimi alle medesime condizioni negoziali. L'Azienda avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

ARTICOLO 5 DIFETTI, IMPERFEZIONI, SOSTITUZIONE MATERIALE

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti difettosi.

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Azienda potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato e/o contestato per almeno tre volte, l'Azienda avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

ARTICOLO 6 CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutti i prodotti dovranno soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche in uso, di indirizzi terapeutici degli operatori dell'ASL di Teramo e dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

In particolare i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato e possedere marchio CE.

La marca dei prodotti offerti deve essere dichiarata in offerta e risultare nelle schede tecniche che i concorrenti dovranno presentare.

Le caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie dei dispositivi oggetto della procedura di gara sono riportate nell' "Allegato tecnico".

Non saranno prese in considerazione le offerte che non rispettino le indicazioni tassativamente descritte nel presente capitolato o che risultino equivocate o condizionate da clausole non previste.

ARTICOLO 8 CONSEGNA E COLLAUDO

La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall'Azienda USL. Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con l'Azienda, con esclusione di consegna in blocco.

Le apparecchiature devono essere fornite entro 25 giorni dalla data del ricevimento dell'ordine e il collaudo dovrà essere effettuato entro giorni 8 dalla fornitura. Il collaudo verrà effettuato in presenza di un tecnico incaricato dall'impresa aggiudicataria e di un tecnico designato dall'Azienda. Il collaudo deve risultare da appositi verbali. Ogni spesa derivante dalle operazioni di messa in opera e collaudo delle apparecchiature è a carico del soggetto fornitore. Il materiale consegnato deve corrispondere a quanto risulta in offerta. Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che, tale acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sia sufficiente a coprire le esigenze dell'ASL fino alla consegna del saldo.

ARTICOLO 9 PERIODO DI PROVA

Al termine del collaudo tecnico, inizierà un periodo di prova della durata 1 mese, al fine di accertare l'effettiva corrispondenza di quanto fornito (apparecchiature e materiale di consumo) rispetto a quanto proposto / dichiarato in sede di offerta dalla Ditta Aggiudicataria e al fine di verificare l'effettiva esecuzione del programma di formazione previsto.

Il periodo di prova viene gestito da un referente per ciascuna UU.OO. interessata.

Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui i referenti dell'Azienda riscontrino delle anomalie, possono concordare con la Ditta un ulteriore periodo di prova di massimo 1 mese entro il quale quest'ultima deve correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le anomalie riscontrate non siano correggibili o non risultino corrette nemmeno

dopo la proroga del periodo di prova la ASL, potrà procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la Ditta Aggiudicataria possa sollevare alcuna obiezione.

Una volta risolto il contratto con la Ditta Aggiudicataria, la ASL si riserva la facoltà di indire una nuova gara o di adire il secondo aggiudicatario che dovrà subentrare con le stesse modalità, compreso quindi il periodo di prova, e fino alla scadenza del contratto prevista.

ARTICOLO 10 ASSISTENZA TECNICA

La Ditta Aggiudicataria dovrà relazionare sulle modalità di erogazione del servizio di assistenza tecnica durante l'intero periodo contrattuale, dovrà esplicitare tutte le caratteristiche del servizio offerto, quantificate nei diversi componenti di tempo di intervento, tempo di risoluzione guasto, numero di manutenzioni preventive previste, ecc.

Dovranno inoltre essere specificati i centri di assistenza tecnica autorizzati e l'impegno all'intervento tecnico e al ripristino della totale funzionalità (tramite risoluzione del guasto o installazione e messa in funzione di un dispositivo di back-up) entro massimo 48 ore dalla chiamata. Tale impegno costituisce parte integrante dell'offerta.

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un'assistenza tecnica di tipo full-risk (tutto incluso) senza alcun onere aggiuntivo. Dovrà, inoltre, garantire l'esecuzione delle manutenzioni preventive secondo la frequenza e le attività previste dal fabbricante ed almeno una verifica di sicurezza annua secondo le normative vigenti.

Quanto svolto dovrà essere documentato con apposito rapporto d'intervento, la cui copia dovrà essere consegnata all'Ingegneria Clinica della ASL.

La Ditta Aggiudicataria si impegna al mantenimento in efficienza delle apparecchiature fornite per tutta la durata contrattuale.

In caso di ritiro delle apparecchiature per cause legate alla manutenzione preventiva o correttiva, la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire apparecchiature analoghe di back up, in modo tale da garantire la continuità assistenziale.

Per quanto concerne il ritiro o la consegna delle apparecchiature per manutenzioni, verifiche e controlli, dovrà essere fatto riferimento al Responsabile dell'U.O. utilizzatrice e all'Ingegneria Clinica della ASL.

La ASL, si riserva il diritto, a fronte di guasti e ripetuti fermi macchina, di richiedere alla Ditta Aggiudicataria la sostituzione delle apparecchiature installate. La disinstallazione e il ritiro delle apparecchiature in uso e la consegna e l'installazione delle nuove sono a carico della Ditta Aggiudicataria. In seguito a tale intervento straordinario, verrà eseguita una nuova procedura di collaudo.

Per i Dispositivi Medici (93/42/CE), la Ditta Aggiudicataria si obbliga a conservare, nelle operazioni di manutenzione e di aggiornamento tecnologico, tutte le caratteristiche originali che hanno consentito l'applicazione del marchio CE e a seguire tutte le indicazioni fornite dal fabbricante.

Con la sottoscrizione del presente documento, la Ditta Aggiudicataria si impegna alla fornitura, per tutta la durata contrattuale, di apparecchiature di pari o maggiori funzionalità, necessarie a garantire la continuità dell'attività di servizio. Si impegna, inoltre, a rendere disponibile, per tutta la durata contrattuale, personale tecnico di assistenza qualificato, operante sotto la diretta responsabilità della Ditta Aggiudicataria stessa.

Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria interrompesse la produzione dei prodotti offerti sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi alle medesime condizioni economiche, concedendo alla ASL un congruo periodo di tempo per poterli valutare. La ASL, a suo insindacabile giudizio, deciderà se accettare la fornitura dei nuovi dispositivi o risolvere il contratto.

Ogni onere inerente alla prova di nuovi dispositivi è a carico della Ditta Aggiudicataria.

Per tutta la durata del contratto di fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà inviare ogni sei mesi alla Ingegneria Clinica della ASL, con decorrenza dalla data dell'avvenuto collaudo di accettazione, una relazione dettagliata sugli interventi di manutenzione preventiva e correttiva effettuati, comprese le bolle di lavoro.

Nel caso di non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, la ASL si riserva la facoltà di applicare le penali di seguito specificate nel presente documento.

ARTICOLO 11 FORMAZIONE

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un'adeguata formazione gratuita del personale della ASL, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all'uso e la manutenzione ordinaria.

La formazione del personale dovrà essere concordata con i referenti dei reparti della ASL durante il periodo previsto per l'installazione e messa in funzione.

Qualora, durante il periodo del contratto, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all'uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione.

ARTICOLO 12 FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO

Le specifiche tecniche dei materiali di consumo, nelle varie tipologie oggetto di gara, sono descritte nell' "Allegato tecnico", allegata agli atti di gara di cui alla presente procedura.

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto ivi descritto.

La precisa corrispondenza della qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto, costituisce elemento essenziale della fornitura pena esclusione dalla gara. Si precisa che non verranno accettati prodotti privi di marcatura di conformità CE in ottemperanza a quanto previsto dalle Direttive CEE sui dispositivi medici e successivi decreti attuativi.

La Ditta inoltre rimane impegnata a concedere in uso gratuito ogni altro accessorio necessario per l'utilizzo del prodotto offerto anche se materialmente non menzionato, garantendo in caso di usura o guasto una pronta sostituzione dei medesimi.

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

L'aggiudicatario dovrà procedere alle forniture frazionate dei dispositivi monouso oggetto della presente procedura; le modalità di frequenza e i relativi quantitativi saranno determinati dall'Azienda Ospedaliera appaltante, secondo le esigenze dell'ASL. I tempi di consegna non dovranno essere superiori ai 5 giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine a mezzo fax o posta elettronica fatta salva la consegna in 48 ore di prodotti per urgenze, e non saranno subordinati a minimi d'ordine stabiliti dalle Ditte ma eventualmente concordati con la Ditta e accettati dall'Unità Operativa di Farmacia dell'ASL.

Le singole somministrazioni non saranno considerate ammesse finché non saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento.

L'aggiudicatario dovrà ritirare a propria cura e spese, entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione, anche telefonica, i prodotti non conformi alle caratteristiche richieste con il presente Capitolato, anche se manomessi o sottoposti ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda appaltante per l'eventuale ulteriore degrado o deprezzamento che i prodotti stessi dovessero subire.

La vista e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Azienda Ospedaliera se non come attestazione della quantità ricevuta, pertanto la stessa si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto, anche in seguito.

L'amministrazione appaltante potrà, a suo esclusivo giudizio, chiedere all'Aggiudicatario altra quantità in sostituzione di quella rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato e nel caso i prezzi superano quelli aggiudicati, la differenza sarà addebitata alla ditta.

In caso di ritardo rispetto a i termini stabiliti per la consegna o la sostituzione delle merci oggetto della mancata fornitura, ovvero nel caso la somministrazione fosse eseguita solo parzialmente, la Ditta sarà considerata inadempiente agli accordi contrattuali.

Tutti i prodotti che verranno consegnati dovranno essere confezionati, conservati e trasportati in adempimento alle vigenti disposizioni di legge.

Il giudizio del Responsabile dell'U.O. Farmacia, ovvero nella persona incaricata da questa amministrazione, sulla qualità ed accettabilità della merce richiesta, sarà inappellabile.

In caso di non rispondenza delle merci alle caratteristiche di Capitolato, di ritardo o di mancata consegna, ovvero la Ditta aggiudicataria non sia in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, il contratto d'appalto si riterrà risolto e l'ASL si riserva la facoltà di affidare la fornitura alla Ditta che segue nella graduatoria, qualora ritenuta conveniente. In tal caso, l'ASL incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente, sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti e porre in essere ogni misura dell'Ordinamento giuridico, a tutela dei propri interessi.

Al momento della consegna i prodotti devono avere un tempo di validità non inferiore ai 2/3 di quello complessivo.

Il fornitore riconoscerà alla Stazione Appaltante il valore nominale dei prodotti in scadenza se la comunicazione da parte dell'U.O. di Farmacia avviene entro il 3° mese di vita residua dei prodotti. Il fornitore provvederà ad emettere nota di

credito o procedere alla sostituzione dei prodotti stessi. In caso di mancato ritiro da parte del fornitore lo smaltimento avverrà a cura dell'ASL di Teramo con addebito dei relativi costi.

I prodotti oggetto di revoche /ritiri ministeriali devono essere ritirati dal fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione dell'U.O. di Farmacia. I costi di un eventuale smaltimento a cura dell'ASL di Teramo saranno addebitati al fornitore. In ogni caso il fornitore riconoscerà all'ASL di Teramo il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota credito o sostituzione dei prodotti stessi.

Su ogni singola confezione devono essere riportati i seguenti dati:

- Descrizione e codice del prodotto;
- Nome del produttore e/o distributore;
- Numero di lotto;
- Data di scadenza;
- Dicitura sterile e/o relativo simbolo;
- Marcatura CE;
- Temperatura di conservazione e/o tutte le avvertenze e precauzioni particolari da attuare per la buona conservazione dei prodotti;

Per ciascun prodotto la ditta aggiudicataria dovrà comunicare:

- il peso di ogni confezione;
- il numero di contenitori per confezione;
- il numero di confezioni per bancale;
- il numero massimo di imballi che possono essere sovrapposti senza recare alcun danno al contenuto degli imballi stessi.

Inoltre l'imballaggio esterno deve essere idoneo a un facile immagazzinamento per sovrapposizione.

I bancali utilizzati per la consegna dei prodotti dovranno essere a norma di legge.

Le singole somministrazioni non saranno considerate ammesse finché non saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento.

ARTICOLO 13 EQUIVALENZA

Qualora la descrizione dei beni messi a gara dovessero individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta integrazione deve intendersi integrata dalla menzione **“o equivalente”**.

Pertanto l'Impresa concorrente può presentare un bene anche non conforme alle specifiche riportate nella tabella tecnica purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico ed è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica. In tal caso l'Impresa concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche (art. 68 D. Lgs. 50/2016).

ARTICOLO 14 GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà costituire una “garanzia definitiva” pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali, fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

Alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Per usufruire di tale beneficio, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a segnalare il possesso del requisito ed a documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti, mediante produzione di copia conforme all'originale della relativa documentazione.

In caso di RTI la polizza dovrà essere intestata alla Ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento e dovranno essere espressamente indicate tutte le Ditte facenti parte dello stesso.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 C.C.) nei riguardi della ditta obbligata, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,

comma 2, C.C., nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria non potrà essere svincolata finché:

- non siano state definite le eventuali controversie;
- non sia stata liquidata l'ultima fattura;
- non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

In caso di differimento del termine di scadenza contrattuale, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla nuova scadenza contrattuale.

Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

E' in facoltà dell'Azienda di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

ARTICOLO 15 OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Per l'espletamento della presente fornitura, l'impresa accreditata dovrà avvalersi di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità) adeguato per numero e qualifica professionale e idoneo alla fornitura/servizio.

Sono a carico dell'Impresa accreditata tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 RESPONSABILITA'

Le Imprese accreditate assumono in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto dell'Impresa stessa quanto della ASL, in virtù dell'esecuzione della presente fornitura/servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili alla presente fornitura, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 17 CORRISPETTIVI

I prezzi saranno quelli indicati nelle offerte degli operatori economici aggiudicatari e rimangono validi per tutta la durata della fornitura, fatte salve le diverse disposizioni normative e/o regolamentari. Il corrispettivo è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto. L'IVA, applicata a norma di legge, dovrà essere dichiarata in offerta.

ARTICOLO 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione elettronica dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale per il canone di noleggio, ove previsto, e per ogni singolo ordine di dispositivi monouso. Le fatture in particolare dovranno riportare:

1. Codice Identificativo Gara (CIG);
2. Codice Univoco Ufficio (UFPL0H) che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice destinatario" del tracciato della fattura elettronica;
3. Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento della fattura: numero d'ordine, che deve essere inserito nel campo "numero ordine" del tracciato xml ovvero il tag <IdDocumento> nel nodo o sezione <DatiOrdineAcquisti> con la seguente stringa: O - numero ordine (esempio

O - 25254) e compilare il campo "data ordine" del tag <Data> con la corrispondente data AAAA - MM - GG (esempio 2015 - 02 - 27);

4. Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento fattura;

Il pagamento della fattura, redatta secondo le norme in vigore, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura purché non vi siano motivi ostativi. Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa; a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine.

L' Impresa dovrà specificare il n. di c/c bancario o postale ove, una volta espletate le procedure inerenti il perfezionamento del contratto, sarà liquidato l'importo fatturato. La ditta è tenuta a dare attuazione a tutte le disposizioni della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 19 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Si rinvia al dettato dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 20 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di quindici giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati il soggetto aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 21 INADEMPIENZE

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesta mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale potrà essere applicata e nel provvedimento di applicazione si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'Azienda ritiene di disattenderle.

ARTICOLO 22 PENALITÀ

Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

L'ammontare della penale, in relazione alla tipologia, all'entità e alla complessità delle prestazioni, nonché del suo livello qualitativo, verrà applicata in misura stabilita dal Responsabile del Procedimento da un minimo dell'1 per mille dell'importo contrattuale della commessa fino ad un max complessivo del 10%.

Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell'esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta e a mezzo P.E.C., le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.

Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale.

Resta a completo carico della ditta fornitrice ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti ed eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego

ARTICOLO 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso:

1. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità indicate in precedenza almeno cinque penalità;
2. in caso di ritardo nelle consegne protrattosi oltre 10 giorni solari;
3. in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in violazione al disposto del presente capitolato;
4. per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
5. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
6. in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario.

Per una migliore garanzia delle proprie azioni, l'Azienda si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di annullare, modificare e revocare l'acquisizione di prodotti non più idonei allo scopo per il quale gli stessi vengono acquisiti, sia per l'introduzione nel mercato di nuovi prodotti analoghi per la modifica dei protocolli di cura.

Nei casi previsti ai precedenti punti 1) – 2) – 4) e 6) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, che l'Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Il contratto potrà essere risolto dall'Azienda, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., mediante comunicazione da inviarsi all'Impresa Appaltatrice anche nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. Tale evenienza comporterà all'Azienda il diritto al risarcimento dei danni subiti.

L'Azienda darà informativa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente, della risoluzione per inadempimento del Contraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 è tenuto all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in essere con contestuale informazione:

- all'Azienda;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

Tale evenienza comporterà all'Azienda il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 24 ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO

Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini stabiliti alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l'Azienda ha facoltà di procedere all'acquisto, sul libero mercato, di particolari partite di beni di cui al presente capitolato, ove questi non siano nella tempestiva disponibilità del soggetto aggiudicatario. L'eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario.

ARTICOLO 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

ARTICOLO 26 CLAUSOLA CONSIP/CENTRALE REGIONALE ACQUISTI

Ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, a seguito di aggiudicazioni di gare disposte da CONSIP o dalla Centrale Regionale Acquisti, dovessero essere attivati una Convenzione o un contratto comprendente i servizi/forniture contemplati nel presente capitolato a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle scaturite dalla presente gara, il contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione dell'Azienda USL, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare i propri prezzi di offerta rispetto a quelli più vantaggiosi derivanti dalla Convenzione attivata da Consip o dal contratto attivato dalla Centrale Regionale Acquisti.

ARTICOLO 27 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Teramo. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

ARTICOLO 28 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si fa riferimento a tutte le normative vigenti.